

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 13 settembre 2018, n. 167
L.R. 33/2016 - D.Lgs. 152/2006 - L.R. 11/2001. Procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA relativo ad una cava di inerti alluvionali sita in loc. "Posta Piana" nel Comune di Foggia- Foglio 209, p.lle 65p-83p-87p e Foglio 210 p.lle 270p (ex 42)-278p (ex 15) ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 33 del 23.11.2016.
Proponente: CONGLOBIX Snc di Di Lascia Nobile e C., sede legale in Foggia (FG) - Viale degli Aviatori, Km 2.800.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 *"Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale"* ed in particolare gli artt. 4 e 5.

VISTA la D.G.R. 28 luglio 1998 n. 3261, avente ad oggetto *"Separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa. Direttiva alle strutture regionali"*.

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*.

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni"*;

VISTO l'art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 *"Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile"*.

VISTO l'art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 *"Codice in materia di protezione dei dati personali"*.

VISTO il D.P.G.R. Puglia 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "MAIA".

VISTA la D.G.R. n. 439 del 06/04/2016 avente ad oggetto *"Proroghe incarichi dirigenziali cessati e in prossima scadenza sezioni regionali - Direttive proroghe incarichi dirigenziali servizio e titolarità AP e PO"*.

VISTA la D.G.R. n 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto *"Applicazione articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 – Attuazione modello MAIA. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni"*.

VISTA la Deliberazione n.1176 del 29.07.2016 con la quale la Giunta Regionale ha conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l'incarico di Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali.

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990 n.241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 *"Norme in materia ambientale"* e s.m.i.;
- la L.R. Puglia 12 aprile 2001 n.11 *"Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale"* e s.m.i.;
- la L.R. 14 giugno 2007 n.17 *"Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale"* e s.m.i.;
- il R.R. 17 maggio 2011 n.10 *"Comitato Regionale Per la Valutazione di Impatto Ambientale - Regolamento ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 11 e ss.mm.ii."*;
- L.R. n. 23 novembre 2016, n. 33 *"Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e attività estrattiva. Modifica all'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizione in materia di attività estrattiva)"*;
- La D.G.R. n 08 agosto 2017, n. 1368 *"Legge regionale n. 33 del 23/11/2016 "Disposizioni in materia"*

di valutazione di impatto ambientale e attività estrattiva. Modifica all'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizione in materia di attività estrattiva)" - Modalità attuative e procedurali."

HA ADOTTATO IL PRESENTE PROVVEDIMENTO.

PREMESSO CHE:

1. con nota acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/5671 del 08.06.2017, la Società nominata in oggetto ha chiesto al Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia l'attivazione della Procedura di verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della L.R. n. 33/2016, per la cava di inerti alluvionali sita in loc. "Posta Piana" nel Comune di Foggia e catastalmente individuata al Foglio 209, p.lle 65p-83p-87p e Foglio 210 p.lle 270p (ex 42)-278p (ex 15), in attività ed autorizzata con Decreto n. 27/MIN/90 e successiva D.D. dell'Ufficio Attività Estrattive della Regione Puglia n. 394 del 26.11.2014. L'istanza in argomento rientra nell'alveo delle disposizioni recate dalla l.r. n. 33/2016 inerente all'obbligo di espletare le procedure di VIA e/o verifica di assoggettabilità, ancorché "postume", in relazione a quelle attività minerarie che hanno già conseguito un provvedimento autorizzativo ai sensi della legge regionale n. 37/1985 e s.m.i. ed in assenza del previo ed espresso provvedimento di valutazione ambientale;
2. con nota prot. n. AOO_089/12583 del 28.12.2017 il Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia, ai fini del perfezionamento dell'istanza e del conseguente formale avvio del relativo procedimento, ha invitato la società proponente a perfezionare, mediante la trasmissione della documentazione ivi indicata, l'istanza di Verifica di assoggettabilità a VIA di cui al p.to precedente;
3. con nota trasmessa in data 25.01.2018, la società istante ha ottemperato alla richiesta di cui alla nota prot. n. AOO_089/12583 del 28.12.2017.

CONSIDERATO CHE:

- il progetto di coltivazione della cava in oggetto è stato autorizzato dal Servizio Attività Estrattive ai sensi della L.R. 37/85 e s.m.i. con Decreto n. 27/MIN/90 e successiva D.D. dell'Ufficio Attività Estrattive della Regione Puglia n. 394 del 26.11.2014;
- la documentazione progettuale allegata all'istanza nonché le integrazioni successivamente inoltrate, sono state pubblicate sul Portale Ambientale Regionale ai fini della consultazione, e che con nota prot. n. AOO_089/2876 del 22.03.2018 il Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia ha richiesto a tutte le Amministrazioni e le articolazioni regionali a vario titolo coinvolte nel procedimento, di rendere il proprio parere e/o contributo istruttorio onde consentire la conclusione del procedimento avviato dalla proponente, secondo le scansioni di cui al comma 4 dell'art. 19 del d.lgs. n. 152/2006 e smi;
- il Comitato regionale per la VIA, nella seduta del 03.05.2018, con parere acquisito in atti con prot. n. n. AOO_089/4681 del 03.05.2018, oltre ad evidenziare carenze nella documentazione consegnata da parte della società ai fini dello svolgimento del procedimento in epigrafe, ha rilevato le particolarità ambientali e paesaggistiche dell'area all'interno della quale il sito di cava risulta ricompresa, interamente ricadente nella perimetrazione del SIC IT9110032 "Valle del Cernaro e Bosco dell'Incoronata, ed ha - per tutte le motivazioni e considerazioni ivi riportate - conseguentemente ritenuto che il progetto in valutazione dovesse essere assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale;
- con nota prot. n. AOO/089/5321 del 18.05.2018, il parere del Comitato Reg.le VIA di cui al p.to precedente è stato trasmesso alla società istante, a norma di quanto previsto dall'articolo 15 co.3 della L.R. n. 11/2001 così come modificata e integrata dalla L.R. n. 4/2014. Il proponente non ha trasmesso alcuna controdeduzione al parere, ma ha inviato - in data 28.05.2008 - una richiesta di audizione in Comitato VIA;
- con nota prot. n. AOO_145/3358 del 20.04.2018, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia ha ritenuto che "l'intervento di coltivazione in oggetto presenti elementi di criticità tali da richiedere l'assoggettamento a VIA con riferimento agli aspetti di compatibilità con il PPTR".

VISTE:

- le scansioni procedurali in atti del procedimento;
- la nota prot. 21478 del 05.04.2018 di ARPA Puglia;
- la nota prot. n. 4129 del 11.04.2018, con Autorità di Bacino Puglia ha comunicato che già con nota prot. n. 15119 del 04.12.2009 aveva rilevato *"l'assenza di condizioni di incompatibilità con i vincoli di propria competenza ed in particolare con le norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con Delibera di Comitato Istituzionale n. 39 del 30.11.2005"*;
- la prot. n.AOO_090/6612 del 15.05.2018, con cui il Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia ha ribadito che *"l'avanzamento della coltivazione rappresentato negli elaborati grafici prodotti dalla Società esercente, in allegato all'istanza di Verifica di assoggettabilità a VIA, è conforme a quanto autorizzato"*;
- la nota prot. 4616 del 18.05.2018, con cui il Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici ha attestato la non ricadenza di usi civici nelle particelle interessate dal progetto;
- la nota prot. AOO_075/6744 del 04.06.2018, con cui la Sezione Risorse Idriche della regione Puglia, ha comunicato la assenza di interferenze con il PTA delle particelle di che trattasi non essendo quindi necessario il rilascio di alcun parere di compatibilità al Piano di tutela delle Acque;

VISTE, altresì

- le integrazioni progettuali trasmesse dalla società e le dichiarazioni ivi contenute, acquisite agli atti del procedimento, ed ad ultimo quelle trasmesse in data 07.05.2018.

RILEVATO che tutta la documentazione progettuale nonché quella afferente al procedimento amministrativo *de quo* è agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali.

CONSIDERATO quanto disposto:

- dall'art.17 della L.R.11/2001 *"Criteri per la procedura di verifica"*;
- dall'Allegato V alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.
- dalla L.R. n. 23 novembre 2016, n. 33 *"Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e attività estrattiva. Modifica all'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizione in materia di attività estrattiva)"*
- dalla D.G.R. 08 agosto 2017, n. 1368 *"Legge regionale n. 33 del 23/11/2016 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e attività estrattiva. Modifica all'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 21 (Disposizione in materia di attività estrattiva)" - Modalità attuative e procedurali.*
- dall'art. 4 comma 3 della L.R. n. 11/2001 e dell'art. 6 comma 7 lett. b) del 152/2006 e s.m.i.

RICHIAMATI:

- l'art.15 co.3 della L.R. 11/2001 *"Le attività tecnico-istruttorie per la VIA o la verifica sono svolte dall'ufficio competente, che acquisisce e valuta tutta la documentazione e le osservazioni presentate, avvalendosi del supporto tecnico consultivo del Comitato per la VIA"*.
- l'art.16 co.5 della L.R. 11/2001: *"Per pervenire alla propria decisione l'autorità competente acquisisce il parere delle amministrazioni interessate in merito al progetto"*;
- l'art.16 co.6 della L.R. 11/2001 *"L'autorità competente assicura che le attività di cui al presente articolo siano attuate in contraddittorio con il proponente"*;
- l'art.28 co.1 della L.R. 11/2001 *"Il Comitato per la Valutazione d'impatto ambientale, Valutazione di incidenza e Autorizzazione integrata ambientale, nominato, previa deliberazione della Giunta regionale, con decreto dell'Assessore regionale alla qualità dell'ambiente, è l'organo tecnico-consultivo della Regione nelle predette materie"*;

- l'art. 2 co.1 del R.R. 17 maggio 2011 n.10 *"il Comitato è, nell'ambito regionale, l'organo tecnico istruttorio per la formulazione dei pareri regionali nell'ambito delle procedure di V.I.A. nazionali, le richieste di procedure di V.I.A. regionale e di verifica di assoggettabilità a V.I.A. con valutazione di incidenza ambientale e, su richiesta dell'Ufficio V.I.A., esprime parere anche sui progetti assoggettati alla procedura di Verifica preliminare"*;
- l'art.2 co.2 del R.R. 17 maggio 2011 n.10 *"Sulla base del parere espresso dal Comitato, il Dirigente della struttura competente adotta il provvedimento finale, denominato "Giudizio di compatibilità ambientale"*.

EVIDENZIATO CHE:

- l'art. 6 co.7 lett. b) del D. Lgs. 152/2006 e smi dispone che *"La VIA sia effettuata per i progetti di cui agli allegati II-bis e IV alla parte seconda del presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, ovvero all'interno di siti della rete Natura 2000"*;
- l'art.4 co. 3 della L.R. 11/2001 e smi dispone che *"Sono assoggettati altresì alla procedura di V.I.A. i progetti per la realizzazione di interventi e di opere identificati nell'allegato B, ripartito negli elenchi B1, B2, B3, qualora ciò si renda necessario in esito alla procedura di verifica di cui all'articolo 16 o qualora gli interventi e le opere ricadano anche parzialmente all'interno di aree naturali protette o di siti della "rete Natura 2000" di cui alla dir. 79/409/CEE e alla dir. 92/43/CEE"*.

DATO ATTO CHE, sulla base della normativa regionale vigente in materia ambientale, per il progetto in questione,

- Autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale è la Regione Puglia ai sensi della l.r. n. 33/2016;
- Autorità di controllo in materia ambientale sono Regione Puglia - Servizio Attività Estrattive Corpo di Polizia Mineraria ed ARPA Puglia.

RITENUTO CHE, sulla scorta delle scansioni procedurali svolte per il procedimento di che trattasi, valutata la documentazione progettuale in atti, sussistano i presupposti per procedere ai sensi dell'art.20 del D.Lgs. 152/2006 e smi e dell'art. 16 della L.R. n. 11/2001 e smi alla conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità per il progetto proposto dalla società CONGLOBIX SNC.

Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. e della L.R. 12 aprile 2001 n.11 "Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale" e s.m.i., della L.R. n.33/2016,

sulla scorta dell'istruttoria tecnica condotta, ai sensi del R.R. 17 maggio 2011 n.10, dal Comitato Regionale di V.I.A, dell'istruttoria amministrativo - istituzionale resa dal Servizio VIA/ VInCA della Regione Puglia, il Dirigente in intestazione

DETERMINA

- che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- **di assoggettare**, sulla scorta del parere del Comitato Reg.le VIA, prot. n. AOO_089/4681 del 03.05.2018, parte integrante della presente determinazione ed allegato alla stessa, delle risultanze istruttorie e scansioni procedurali in atti del procedimento, per le motivazioni/considerazioni/valutazioni in narrativa, alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale il progetto di cui all'istanza acquisita al prot. della Sezione Autorizzazioni Ambientali n. AOO_089/5671 del 08.06.2017, avente ad oggetto una cava di inerti alluvionali sita in loc. "Posta Piana" nel Comune di Foggia- Foglio 209, p.lle 65p-83p-87p e Foglio 210 p.lle 270p (ex 42)-278p (ex 15) ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 33 del 23.11.2016, proposto dalla società CONGLOBIX SNC, con sede in Foggia (FG), Viale degli Aviatori, Km 2.800.
- **di stabilire** che, in forza del principio di conservazione degli atti amministrativi, le attività istruttorie già compiute dal Servizio VIA e VInCA della Regione Puglia nel procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA in argomento, qualora normativamente compatibili, saranno riversate nel procedimento che la società Conglobix dovrà attivare ai sensi dell'art. 27 bis del D.lgs. 152/2006 e smi presso il medesimo Servizio Regionale competente, in applicazione dei principi di efficacia e continuità dell'azione amministrative ed al fine della semplificazione amministrativa e non aggravio delle attività istruttorie;
- **di stabilire** che, in considerazione delle finalità della L.R. 33/2016, la società Conglobix dovrà trasmettere entro il termine di 45 giorni dalla notifica della presente determinazione, istanza - conforme alle norme di settore - al fine del conseguimento del Provvedimento Unico Regionale ex art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006. Decorso tale termine senza che la società abbia provveduto a trasmettere l'istanza, troverà applicazione quanto disposto dall'art.1 co.2 secondo capoverso della L.R. 21/2004 come modificato dalla L.R. 33/2016.
- **di notificare a** mezzo pec il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali alla Società CONGLOBIX SNC, sede legale in Foggia (FG), via Degli Aviatori;
- **trasmettere a** mezzo pec il presente provvedimento a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali a:
 - Comune Foggia
 - Provincia Foggia;
 - Soprintendenza BAT, FG
 - ARPA Puglia;
 - Autorità di Bacino Puglia;
 - Dipartimento di Prevenzione - FG;
 - Sezioni/Servizi Regionali:
 - Attività Estrattive
 - Tutela e valorizzazione del Paesaggio;
 - Risorse Idriche;
 - Difesa del suolo e rischio sismico;
 - Foreste;
 - Vigilanza Ambientale;
 - Segretariato della Giunta Regionale.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm.ii..

Il presente provvedimento:

- a) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- b) sarà trasmesso in copia all'Assessore alla Qualità dell'Ambiente;
- c) sarà pubblicato sul BURP.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

Il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie compiute dall'Ufficio e viene trasmesso all'organo competente per l'eventuale approvazione ed adozione definitiva.

il Funzionario

ing. L. Tornese

dott.ssa Fabiana Luparelli

Il RUP

Avv. Francesco De Bello

Il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Dott.ssa Antonietta Riccio

UFF. VIA/ VINCA
LUPARELLI / DE BELLO TORRESE



REGIONE PUGLIA

Regione Puglia
Sezione Autorizzazioni Ambientali

AOO_089/PROT
03/05/2018 - 0004681
Prot. Ingresso - Registro: Protocollo Generale

DIPARTIMENTO MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE PUBBLICHE ECOLOGIA E PAESAGGIO
ASSESSORATO ALLA QUALITÀ DELL'AMBIENTE
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI.
SERVIZIO VIA E VINCA

Al Dirigente Sezione Autorizzazioni Ambientali
SEDE


Parere espresso nella seduta del 03/05/2018

Oggetto: Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale - Cava di inerti alluvionali - Località Posta Piana nel comune di Foggia (TA) - Proponente: Conglobix

Premessa e descrizione sito

Il sito della cava è ubicato in agro di Foggia in località "Posta Piana" ed è individuata catastalmente dalle particelle n. 65p - 83p - 87p del Foglio 209 e particelle nn. 270p (ex42) - 278p (ex 15) del foglio n. 210 del Comune di Foggia. La cava è individuata nelle immagini seguenti. Si tratta di una cava per l'estrazione di conglomerato poligenico, destinato alla produzione di aggregati cementizi e bituminosi. La cava è stata autorizzata con D. Reg. n. 27/MIN del 25/07/1990; la società Conglobix s.n.c ha ottenuto trasferimento con Decreto n. 259 del 25/02/1993 e successive proroghe con D. D. n. 40 del 01/04/2010 e D. D. n. 394 del 26/11/2014, in scadenza in data 07/01/2020.

1



Individuazione cava su base IGM



Individuazione cava su base catastale


Quadro di riferimento programmatico e analisi vincolistica

Piano Regolatore Generale del comune di Foggia

Il comune di Foggia è dotato di un Piano Regolatore Generale approvato definitivamente con delibera della Giunta Regionale n. 1005 del 20/07/2001. Il sito di cava ricade in zona "E" del PRG; l'attività di cava risulta dunque coerente.

PRAE Puglia

Sulla Carta Giacimentologica regionale, l'area di cava interessa i depositi conglomeratici, sabbioso-limosi e calcarenitici variamente cementati.



- Depositi conglomeratico-sabbiosi sciolti
- Depositi conglomeratici, sabbioso-limosi e calcarenitici variamente cementati
- Depositi sabbiosi e conglomeratici variamente cementati

Stralcio PRAE per l'area in esame

Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)

L'area oggetto del parere ricade nell'ambito 3 "Tavoliere" e nella figura territoriale e paesaggistica "La piana foggiana della riforma".

In relazione alla struttura idrogeomorfologica, il sito interferisce solo parzialmente con l'area buffer del torrente Cervaro, individuato tra i beni paesaggistici come "corso d'acqua iscritto nell'elenco delle acque pubbliche".



Stralcio struttura idrogeomorfologica (in ciano l'area di cava)

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature that appears to be "De" and another that appears to be "R". There is also a small number "3" written near the bottom right.

Il Proponente ritiene l'esercizio della cava non in contrasto con quanto previsto all'art. 45 delle NTA del PPTR, per il quale non sono ammissibili nuove attività estrattive e ampliamenti in caso di interferenze con tale bene paesaggistico, perché la cava risulta esistente e non sarà oggetto di ampliamento.

In relazione alla struttura ecosistemico-ambientale, l'area di cava è prossima a una zona umida e caratterizzata in parte da formazioni arbustive in evoluzione naturale, ma non interferisce con le stesse. Ricade, invece, all'interno del sito di rilevanza naturalistica corrispondente al SIC IT9110032 "Valle del Cervaro, Bosco dell'Incoronata". In tal senso è indispensabile attivare la procedura di Valutazione di Incidenza, ai sensi del DPR 12 marzo 2003 n. 120.



Stralcio struttura ecosistemico-ambientale (in ciano l'area di cava)

In relazione alla conformità con il PPTR, si osserva che all'art. 73 "Misure di salvaguardia e di utilizzazione per i siti di rilevanza naturalistica" si legge che:

"In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, **si considerano non ammissibili** tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, quelli che comportano:

"... omissis...

a3) nuove attività estrattive e ampliamenti.

Per i soli materiali lapidei di difficile reperibilità, così come riportato dal PRAE vigente, è consentito l'ampliamento delle attività estrattive, autorizzate ai sensi della L.R.37/1985 e s.m.i., in esercizio alla data di adozione del presente Piano. Tale ampliamento può essere autorizzato solo a seguito dell'accertamento dell'avvenuto recupero di una superficie equivalente a quella di cui si chiede l'ampliamento stesso avendo cura di preservare, nell'individuazione dell'area di ampliamento, i manufatti di maggiore pregio ivi presenti. In ogni caso la superficie richiesta di ampliamento non deve eccedere il 50% della superficie già autorizzata. Tutta la documentazione relativa all'accertamento dell'avvenuto recupero delle aree già oggetto di coltivazione deve essere trasmessa all'Amministrazione competente al rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica unitamente all'aggiornamento del Piano di Recupero, esteso all'intera area di cava e comprensivo di azioni ed interventi riguardanti l'area già coltivata e recuperata.


Il Piano di Recupero dovrà mirare all'inserimento delle aree oggetto di attività estrattiva nel contesto paesaggistico in coerenza con le componenti antropiche, agricole, insediative e con la struttura geomorfologica e naturalistica dei luoghi".

In tal senso, il Proponente ritiene che il proseguimento dell'attività estrattiva risulti ammissibile.

In relazione alla struttura ecosistemico-ambientale, l'area di cava ricade all'interno di una zona individuata come "paesaggi rurali" ed, in particolare, all'interno del Parco Agricolo Multifunzionale di Valorizzazione del Cervaro".

Tra le due zone in cui la cava è suddivisa corre il "Regio Tratturello Foggia Ascoli Lavello", individuato come testimonianza della stratificazione insediativa (UCP); la cava ricade quindi nell'area di rispetto del tratturo succitato, come visibile nell'immagine seguente.

4



Stralcio struttura antropica e storico-culturale (la linea tratteggiata rappresenta il perimetro della cava)

Per quanto concerne i paesaggi rurali all'art. 83 delle NTA del PPTR si legge, con riferimento all'attività estrattiva, che "si considerano non ammissibili i piani, progetti e interventi ... omissis ... quelli che comportano ... omissis ... a5) nuove attività estrattive e ampliamenti."

... omissis ... sono ammissibili... omissis... 2) l'ampliamento delle attività estrattive autorizzate ai sensi della L.R.37/1985 e s.m.i. in esercizio alla data di adozione del presente Piano può essere autorizzato solo a seguito dell'accertamento dell'avvenuto recupero di una superficie equivalente a quella di cui si chiede l'ampliamento stesso avendo cura di preservare, nell'individuazione dell'area di ampliamento, i manufatti di maggiore pregio ivi presenti. In ogni caso la superficie richiesta di ampliamento non deve eccedere il 50% della superficie già autorizzata. Tutta la documentazione relativa all'accertamento dell'avvenuto recupero delle aree già oggetto di coltivazione deve essere trasmessa all'Amministrazione competente al rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica unitamente all'aggiornamento del Piano di Recupero, esteso all'intera area di cava e comprensivo di azioni ed interventi riguardanti l'area già coltivata e recuperata.

Il Piano di Recupero dovrà mirare all'inserimento delle aree oggetto di attività estrattiva nel contesto paesaggistico in coerenza con le componenti antropiche, agricole, insediative e con la struttura geomorfologica e naturalistica dei luoghi.

In tal senso, il Proponente ritiene l'attività estrattiva compatibile, non essendo previsto un ampliamento.

Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

L'area di intervento non ricade in aree di pericolosità idraulica o geomorfologica individuate nel PAI, condizione evidenziata dalla nota prot. n. 15119 del 04/12/2009 di Autorità di Bacino della Puglia, riguardante il parere di competenza sull'istanza di proroga.

Rete Natura 2000 e aree protette

Il sito di cava ricade nel SIC denominato "Valle del Cervaro e Bosco dell'Incoronata". Il Proponente, a pagina 33 dello Studio preliminare ambientale, riporta che "le interferenze tra le opere in progetto e il sito di interesse naturalistico di importanza comunitaria sono state già oggetto di specifica valutazione di incidenza con ottenimento, a seguito di specifici pareri espressi dall'Ufficio Parchi regionale con note n. 14269/2009, n. 4469/2010 e n. 10361/2014, della congruenza del Piano di coltivazione, dismissioni e recupero dell'area in oggetto, con le peculiari caratteristiche naturali della stessa".

Non sono presenti altre aree protette; in relazione al Parco naturale regionale "Bosco Incoronata", che è limitrofo all'area di intervento, l'Ufficio Parco della Città Di Foggia, con nota prot. n. 65391 del 29/7/2014,

attinente all'ultima istanza di proroga formulata per la cava in questione, ha comunicato che la cava stessa è fuori dalla nuova ripermetrazione del Parco approvata con L.R. 41/2013.

Quadro di riferimento progettuale

Il piano di coltivazione autorizzato prevede due lotti differenti, separati da un tratturo sopra citato, uno scavo a fossa con due orizzonti di coltivazione, aventi ciascuno una altezza massima di metri cinque, angolo di scarpa di 60°, pedata intermedia di cinque metri. L'autorizzazione riporta una superficie totale di 60134,00 mq e un volume totale di scavo stimato in 601340,00 mc.

Al momento della redazione degli studi, il Proponente riporta che gli scavi, interessanti entrambi i lotti, hanno raggiunto quote non inferiori a 106 m su l.m.m., una altezza di 5 m ed una distanza di rispetto di 10 m dal tratturo.

Il volume sfruttato, secondo il rilievo topografico redatto al 31/12/2013, viene riportato pari a 25559 mc per una superficie pari a circa 12500 mq; secondo tali dati, il volume residuo autorizzato risulta pari a 575781 mc. Il Proponente stima, considerando una produttività estrattiva pari a 200 mc/g per 250 giorni lavorativi, l'esaurimento del giacimento in 10 anni.

Il ciclo operativo di cava è stato schematizzato nelle operazioni seguenti:

- coltivazione con mezzi meccanici;
- carico del misto naturale di cava (tout- venant);
- trasporto all'impianto di lavaggio e frantumazione collocato nell'adiacente complesso produttivo;
- recupero ambientale delle zone di giacimento abbandonate contestualmente al proseguimento della coltivazione.


Secondo la prescrizione dell'Ufficio Parchi e Riserve Naturali Regionale, considerando la suddivisione in due lotti dell'area di cava, con i fossi di scavo, il Proponente riporta che verranno creati invasi di acqua che verranno lasciati ad evolversi spontaneamente; esternamente si propone invece di creare una barriera a verde con impianto di ecotipi locali di specie arborea-arbustiva, con piante intervallate di circa 4 m.

Le specie individuate per la rivegetazione del sito sono:

Nome Comune	Nome latino	Portamento	% piante
Pioppo Bianco	<i>Populus alba</i>	Arboreo	15%
Pioppo nero	<i>Populus nigra</i>	Arboreo	10%
Salice bianco	<i>Salix alba</i>	Arboreo	10%
Olmo campestre	<i>Ulmus minor</i>	Arboreo	10%
Salice rosso	<i>Salix purpurea</i>	Arbustivo	10%
Sambuco	<i>Sambucus nigra</i>	Arbustivo	10%
Frassino maggiore	<i>Fraxinus excelsior</i>	Arboreo	5%
Berretta da prete - Fusaggine	<i>Euonymus europeus</i>	Arbustivo	30%

L'immagine del recupero della cava previsto si riporta nel seguito.

6
M



Conclusioni

Il Comitato, esaminata la documentazione trasmessa, nonché preso atto delle particolarità ambientali e paesaggistiche dell'area, ritiene che il progetto debba essere assoggettato a VIA, *anche perché in area SIC*. Sarà cura del proponente prendere atto delle eventuali richieste di integrazioni documentali che esprime o che verranno espresse dagli Enti competenti in materia ambientale, integrando gli studi con le relative considerazioni ed avviando le procedure previste.

Inoltre il comitato, esaminati gli atti e la documentazione proposta dal richiedente, ritiene che debbano essere svolti i seguenti ulteriori approfondimenti:

- 1) sia redatto ovvero aggiornato un piano di recupero della cava, aggiornando quello esistente, che tenga conto delle peculiarità paesaggistiche dell'area: Il piano deve prevedere un idoneo cronoprogramma che descriva le attività di recupero stesse;
- 2) sia inoltre indicato dove è custodito il materiale del cappellaccio e dello sfrido, come anche il terreno vegetale associato alla preparazione del sito, individuando aree e volumi interessati, nonché introducendo anche delle simulazioni che posano individuare l'impatto con riferimento alla componente paesaggio;
- 3) sia analizzato l'impatto della coltivazione rispetto alla presenza dei paesaggi rurali e del SIC (anche alla luce delle previsioni del relativo Piano di Gestione), che non è stata esaminata all'interno dello studio;
- 4) sia redatto uno studio di impatto acustico;
- 5) sia allegato un piano contenente le misure di mitigazione e di compensazione degli impatti, in modo da rispondere agli obiettivi della legge regionale n. 33 del 2016.

7



**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Assessorato alla Qualità dell'Ambiente

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
Servizio VIA e V.I.NC.A.

Comitato Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, Valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale

1	Esperto in Chimica Dott. Damiano Antonio Paolo MANIGRASSI	
2	Esperto in Gestione dei Rifiuti Dott. Salvatore MASTRORILLO	
3	Esperto in gestione delle acque Ing. Alessandro ANTEZZA	
4	Esperto giuridico-legale	
5	Esperto in igiene ed epidemiologia ambientale Dott. Guido CARDELLA	
6	Esperto in impianti industriali e diffusione ambientali	
7	Esperto in Urbanistica Ing. Claudio CONVERSANO	
8	Esperto in Infrastrutture Arch. Antonio Alberto CLEMENTE	
9	Esperto in paesaggio Arch. Paola DIOMEDE	
10	Esperto in scienze ambientali	
11	Esperto in scienze forestali Dott. Gianfranco CIOLA	
12	Esperto in scienze geologiche Dott. Oronzo SANTORO	
13	Esperto in scienze marine Dott. Giulio BRIZZI	
14	Esperto in scienze naturali Dott. Vincenzo RIZZI	
15	Esperto in valutazioni economico-ambientali Ing. Tommaso FARENGA	
16	Rappresentante Provincia	
18	Rappresentante dell'Autorità di Bacino della Puglia Dott.ssa Daniela DI CARNE	
19	Rappresentante dell'Ass.to reg.le alla Qualità del Territorio Dott. Michele BUX	